

**REGOLAMENTO CONSORTILE PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI ESSENZIALI DEL GESTORE DELLA
INFRASTRUTTURA EX ART. 3, COMMA 1, LETT. B)
SEPTIES DEL D.LGS. 112/2015 SMI.**

1. Premessa e finalità

Il Consorzio annovera nel proprio oggetto lo svolgimento delle funzioni essenziali del Gestore della Infrastruttura ex art. 3, comma 1, lett. b) septies del d.lgs. 112/2015 smi. La finalità del presente regolamento, in esecuzione della prescrizione già contemplata nello statuto, è quella di garantire la piena conformità dell'operato del Consorzio al modello legale previsto dalla predetta normativa vigente e, in particolare, delle prescrizioni contenute nel comma 11, art. 11 cit. d.lgs. 112/2015.

2. Composizione dell'Organo amministrativo del Consorzio

I membri dell'Organo amministrativo che possono essere da un minimo di 3 ad un massimo di 5, come da previsione statutaria, sono scelti dall'Assemblea del Consorzio.

A ciascuna impresa consorziata, attraverso il proprio rappresentante in Assemblea, spetta nominare singolarmente lo stesso numero di membri. Il Presidente è invece nominato di comune intesa dalle socie consorziate all'interno dell'Assemblea individuando il prescelto tra soggetti all'esterno delle stesse e sulla base di un criterio di indipendenza ed autonomia dello stesso rispetto agli interessi delle consorziate.

Il predetto medesimo criterio è utilizzato nel caso di nomina di un Amministratore Unico.

I membri dell'Organo amministrativo del Consorzio non possono coincidere con i membri degli organi amministrativi delle imprese consorziate.

3. Adozione delle decisioni in tema di funzioni essenziali del gestore della infrastruttura – Separazione decisionale ed organizzativa delle attività inerenti le predette funzioni rispetto alle altre aree di operatività del consorzio

Le decisioni inerenti le predette funzioni essenziali sono assunte dall'Organo amministrativo nel suo complesso, in piena indipendenza ed autonomia rispetto alle decisioni ed alla volontà dell'Assemblea dei consorziati che in merito non interviene neppure in termini di autorizzazione e/o ratifica delle decisioni assunte.

Le decisioni inerenti le funzioni essenziali possono essere delegate dall'Organo Amministrativo al Presidente dello stesso ovvero all'Amministratore Delegato del Consorzio, se nominato dall'Assemblea.

In quest'ultimo caso, l'Amministratore delegato deve essere nominato di comune intesa, all'interno dell'Assemblea, dalle socie consorziate individuando il prescelto tra soggetti all'esterno delle imprese consorziate e sulla base di un criterio di indipendenza ed autonomia dello stesso rispetto agli interessi delle consorziate medesime.

Le decisioni assunte dall'organo amministrativo in relazione all'esercizio delle funzioni essenziali, previamente alla loro esecuzione, sono sottoposte alla preventiva verifica della Commissione di Imparzialità di cui all'art. 15 dello Statuto, al fine di escludere che le stesse non siano preclusive degli interessi degli operatori ferroviari terzi rispetto alle consorziate, in possesso dei requisiti tecnici per accedere all'infrastruttura in concessione alle consorziate medesime e non realizzino, anche solo potenzialmente, forme di discriminazione tra i ridetti terzi e le imprese ferroviarie riconducibili alle consorziate.

Le esecuzioni delle decisioni assunte dall'organo amministrativo ovvero dal soggetto all'uopo delegato in tema di funzioni essenziali saranno

eseguite dal Consorzio mediante il personale, i mezzi materiali e finanziari messi a disposizione dello stesso da parte delle socie consorziate in proporzione alle quote di ciascuno, ovvero mediante strutture proprie se presenti e/o istituite, ovvero mediante l'impiego di imprese terze e sulla base di accordi negoziali con esse appositamente sottoscritti.

In quest'ambito le attività che saranno poste in essere dal consorzio non saranno di servizio all'attività delle consorziate e non avranno effetto diretto sulle stesse.

4. Commissione d'imparzialità: nomina dei membri e modalità di esercizio delle attività di verifica sulle decisioni assunte in tema funzioni essenziali del Gestore della Infrastruttura

La Commissione d'imparzialità di cui all'art. 15 dello Statuto è composta da tre membri di nomina assembleare come da previsione statutaria, di cui 2 nominati da ciascun consorziato ed un terzo, avente il ruolo di Coordinatore, nominato di comune intesa dalle consorziate. Tutti i componenti della Commissione devono essere:

a) esterni ai consorziati e, pertanto, non possono essere né amministratori, né dipendenti dei medesimi;

b) in possesso di comprovata esperienza in tema di trasporti ferroviari e sulla base di un criterio di indipendenza rispetto agli interessi delle consorziate.

La Commissione ha il compito di valutare ogni decisione assunta dall'organo amministrativo in relazione all'esercizio delle funzioni essenziali di cui al Gestore della Infrastruttura ex art. 3 comma 1, lett. b) septies del d.lgs. 112/2015 smi, previamente alla loro esecuzione, esclusivamente per le finalità indicate nello Statuto e nel presente Regolamento.

In particolare, trattasi della finalità di verificare che dette decisioni siano adottate, nel rispetto dei principi indicati dal d.lgs. 112/2015 e smi..

L'Organo amministrativo è pertanto tenuto a trasmettere alla Commissione, mediante i canali informativi che saranno all'uopo espressamente strutturati (e-mail), tutti gli atti e/o verbali nei quali saranno assunte decisioni in relazione all'esercizio delle funzioni essenziali, con espressa indicazione all'interno degli atti e/o verbali medesimi che l'esecuzione delle decisioni assunte è subordinata alla verifica della Commissione di Imparzialità.

I membri della Commissione esercitano i conseguenti poteri di verifica mediante la redazione di pareri scritti aventi natura vincolante, indirizzati mediante i canali informativi predetti all'Organo amministrativo.

In particolare, qualora dalla verifica compiuta e dal parere conseguentemente espresso sia emerso che le decisioni assunte dall'Organo amministrativo possano, essere adottate in contrasto ai principi di cui al d.lgs. 112/2005, stante la natura vincolante del parere espresso dalla Commissione, l'Organo amministrativo sarà obbligato a riesaminare la decisione.

Restano fermi, in ogni caso, i poteri previsti dalla normativa vigente in capo alle Autorità e delle istituzioni competenti.

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

5. Gestione economica delle attività inerenti l'esercizio delle funzioni essenziali del Gestore della infrastruttura

Le sole operazioni poste in essere dal Consorzio nell'ambito dello svolgimento delle funzioni essenziali costituiscono esercizio di un'autonoma attività di tipo commerciale da parte dello stesso, separata rispetto a tutte le altre individuate

nell'oggetto consortile **quantitativamente prevalenti** e che invece sono poste in essere in stretta esecuzione del patto mutualistico che primariamente caratterizza il Consorzio stesso.

L'autonomia contabile che contraddistingue le attività poste in essere per l'esecuzione delle funzioni essenziali è tale che le stesse siano improntate a criteri di sostenibilità economica.

L'imputazione dei costi e ricavi connessi e conseguenti all'esecuzione **e all'esercizio** delle funzioni essenziali avviene separatamente e distintamente rispetto a quelle conseguenti tutte le ulteriori attività svolte dal consorzio nell'interesse delle consorziate e rispondenti a finalità mutualistiche.